



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio..... 770/A ..... X Legislatura

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **254** del 17/11/2017

Modifiche alla L.R. n. 36 del 5.12.2016 "Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale".



## RELAZIONE

Con la L.R. n. 36/2016 la Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione al fine di favorire la riduzione dei consumi energetici nel settore edilizio; istituisce il catasto regionale degli impianti termici, il catasto regionale degli attestati di prestazione energetica (APE); fissa i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici.

L'art. 2, co. 1 della L.R. n. 36/2016 prevede che *"La Regione Puglia, individua nelle province le Autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza (...)"*.

Così pure, l'art. 10, co. 1 della L.R. 36/2016 prevede che *"I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all'art. 2..."*.

Al momento dell'entrata in vigore della legge operava già la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, che all'art. 1 co. 44 prevede quanto segue: *"A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo ..."*.



L'art. 1, co. 85 della citata legge prevede che: *“Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:*

- a) *pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- b) *pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;*
- c) *programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;*
- d) *raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;*
- e) *gestione dell'edilizia scolastica;*
- f) *controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.”*

Alla luce di quanto sopra, occorre procedere a rettifica della L.R. n. 36/2016 relativamente alla definizione delle Autorità competenti fornendo univoca interpretazione agli artt. 2, co. 1 e 10, co. 1 della L.R. 36/2016 chiarendo che in virtù della succitata Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” le funzioni di Autorità competente debbano essere considerate, nel caso di specie, assegnate sia alle Province che alla Città Metropolitana di Bari.

Pertanto occorre proporre la sostituzione del primo periodo del comma 1 - art. 2 della L.R. n. 36/2016 con quanto di seguito indicato : *“La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città Metropolitana di Bari le Autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza.”*



L'art. 4 "Controlli di efficienza energetica e segno identificativo Bollino Verde" stabilisce al comma 7 quanto segue: *"A partire dal 1° gennaio 2018 l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale. L'acquisto on-line dei bollini, potrà avvenire anche a mezzo delle associazioni di categoria di cui il manutentore intenda avvalersi. Le associazioni di categoria saranno all'uopo abilitate attraverso apposito profilo con facoltà di acquisto dei titoli per conto dei manutentori loro assistiti. Il rapporto tra il manutentore e l'associazione di categoria sarà demandato a specifiche intese tra le parti"*.

L'art. 18 "Formazione e informazione" stabilisce al comma 1 che: *"La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento dei soggetti abilitati a svolgere le attività di certificazione energetica degli edifici, di controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici. Gli ordini e i collegi professionali e le agenzie formative accreditate nel sistema formativo regionale, d'intesa con la Regione, organizzano periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per le attività di certificazione energetica degli edifici, sulla base del programma definito in coerenza con l'allegato 1 del D.P.R. 75/2013 "Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici", erogabile anche mediante l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza, e per l'attività di controllo e ispezione degli impianti termici. Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.*

Le attività indicate sono strettamente connesse all'operatività del Catasto regionale degli APE e degli impianti termici che, per il protrarsi delle attività di affidamento delle relative attività ad ENEA, sono in corso di implementazione; il che comporta che alla data indicata dalla legge non risulterà operativo il sistema di pagamento elettronico di cui all'art. 4 e il percorso formativo di cui all'art. 18.

Pertanto, al fine di allineare le tempistiche previste dalla Legge alla conclusione delle attività affidate a ENEA tramite apposita Convenzione operativa. Occorre proporre le seguenti modifiche.

Il primo periodo del comma 7 - art. 4 verrà sostituito dal seguente n : *"A partire dal 1° gennaio 2019 l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale."*

L'ultimo periodo del comma 1 - art. 18 verrà sostituito dal seguente: *"Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R.*



75/2013, entro 16 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013."

---

Il disegno di legge non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L' ASSESSORE

Michele Mazzarano





54

## REGIONE PUGLIA

### ART. 1

Modifica all'articolo 2 – comma 1 della legge regionale n. 36 del 5/12/2016  
"Autorità competenti"

1. il primo periodo del comma 1 – art. 2 viene così sostituito: *"La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città Metropolitana di Bari le Autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza."*

### ART. 2

Modifica all'art. 4 – comma 1 della legge regionale n. 36 del 5/12/2016  
"Controlli di efficienza energetica e segno identificativo Bollino Verde"

1. il primo periodo del comma 1 – art. 4 viene così sostituito: *"A partire dal 1° gennaio 2019 l'acquisizione dei bollini da parte dei manutentori deve avvenire in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale."*

### ART. 3

Modifica all'art. 18 – comma 1 della legge regionale n. 36 del 5/12/2016  
"Formazione e informazione"

1. l'ultimo periodo del comma 1 – art. 18 viene così sostituito: *"Al fine di garantire un'applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all'elenco regionale, di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 75/2013, entro 15 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013."*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla TV Commissione

Consigliare il \_\_\_\_\_

